

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 814}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MIRATE, GIANNINI, PEGORARO, BARDELLI, MACALUSO
EMANUELE, BONIFAZI, SCUTARI, MARTELLI, VALORI,
RIGA GRAZIA, MARRAS, ESPOSTO, DI MARINO, FLA-
MIGNI, CESARONI**

Presentata il 28 settembre 1972

**Deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 12 febbraio
1965, n. 162, in materia di detenzione di mosti d'uva della
vendemmia 1972**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È certamente presente all'attenzione degli onorevoli colleghi la drammatica situazione venutasi a determinare nella maggior parte delle zone vitivinicole in conseguenza dell'andamento climatico particolarmente sfavorevole, accompagnato da estese calamità naturali, che hanno pregiudicato la produzione quantitativamente e, soprattutto, qualitativamente, compromettendo il reddito dei produttori e le condizioni di operatività e di costi delle cantine sociali.

In conseguenza di tale stato di cose, in molte regioni la bassa gradazione delle uve non permetterà di produrre mosti con una gradazione minima naturale corrispondente a quella prevista dalle norme che regolano questa materia e che perciò dovrebbero essere denaturati per essere avviati alla distillazione o alla acetificazione.

Ne deriva che in mancanza di un provvedimento eccezionale, urgente e temporaneo che consenta la detenzione di mosti d'uva sen-

za denaturarli in deroga alle norme vigenti, in zone decisive della produzione vitivinicola la grande maggioranza dei produttori vedrebbe gravemente falcidiato il proprio reddito e numerose cantine sociali sarebbero poste in condizioni di estrema difficoltà, che in alcuni casi potrebbe pregiudicarne la sopravvivenza.

Si rende perciò necessario un immediato provvedimento legislativo che, in attesa di successivi provvedimenti per la utilizzazione dei mosti d'uva, mediante il loro arricchimento alcolico solo con prodotti di origine vinica consenta ai vinificatori produttori d'uva, singoli e associati, di detenere mosti e vini della vendemmia 1972 con una gradazione alcolica naturale complessiva tra i sei e gli otto gradi, in deroga all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Questa è la sostanza dell'articolo unico costituente la presente proposta di legge, di cui sollecitiamo l'immediata approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

In attesa della emanazione di successivi provvedimenti per la utilizzazione dei mosti d'uva, in deroga all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, i vinificatori produttori d'uva, singoli e associati, sono autorizzati a detenere mosti e vini della vendemmia 1972 con una gradazione alcolica naturale complessiva tra i sei e gli otto gradi.

I vinificatori per beneficiare della norma di cui al precedente comma devono inoltrare denuncia agli uffici per la repressione delle frodi a mezzo di lettera raccomandata entro due giorni dalla pigiatura dell'uva.